



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 3**

Riunione del 31 luglio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente estensore

**81.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**  
**BRUNELLI FELICETTI TOMMASO**

Con atto di deferimento pervenuto in data 14.06.2019, relativo al procedimento R.G. N. 121/2018-19, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

**-BRUNELLI FELICETTI TOMMASO:** Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza ex Art. 16 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur. durante lo svolgimento della gara del Campionato A1/M del 05/05/2019 Cucine Lube Civitanova Marche/Sir Safety Conad Perugia, scagliato tra gli spettatori assiepati alle sue spalle un oggetto contundente potenzialmente idoneo a procurare lesioni fisiche. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B e D dell'Art. 102 Reg. Giur.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 31 luglio 2019 nella quale il rappresentante della Procura, previa esposizione dei fatti ed illustrazione del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione nei confronti del medesimo di idonea sanzione.

Compariva altresì l'incolpato il quale confermava le dichiarazioni già rese, ribadendo di essersi scusato e pentito del suo gesto.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udità la relazione del rappresentante della Procura Federale e la richiesta di sanzione formulata dal medesimo;
- Preso atto delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato e delle conclusioni rassegnate dal medesimo;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine da una segnalazione della Segreteria Generale trasmessa alla Procura in data 07.05.2019 e relativa alla condotta tenuta dal sig. Tommaso Brunelli Felicetti – tesserato con il sodalizio Sir Safety Conad Perugia in qualità di massaggiatore/fisioterapista – nel contesto della gara del Campionato A/1 M del 05.05.2019, svoltasi a Civitanova tra la locale squadra Cucine Lube Civitanova Marche ed appunto la Sir Safety Conad Perugia.

Durante lo svolgimento della gara, infatti, l'odierno incolpato scagliava una bottiglietta d'acqua contro i tifosi della squadra di casa, assiepati dietro la panchina su cui sedeva la squadra ospite; solo per una mera e fortunata casualità nessuno degli spettatori riportava lesioni.

Tale gesto, oltre ad aver avuto ampia risonanza mediatica in ragione dell'importanza della gara, trova concreta e fattuale conferma in un video che non lascia dubbi sulla dinamica del fatto contestato.

Nel corso dell'istruttoria l'incolpato, in data 05.06.2019, faceva pervenire una memoria a sua firma con la quale, ammessi i fatti e ricondotti gli stessi ad uno stato d'ira dovuto all'andamento della partita ed alla condotta dei sostenitori della squadra avversaria, si scusava per la propria condotta e chiedeva di essere ascoltato.

Nel corso dell'interrogatorio libero, svoltosi in data 10.06.2019, l'incolpato si riportava alla citata memoria, dichiarandosi *"pentito e dispiaciuto del mio gesto inconsulto dovuto ad un momento d'ira all'andamento dell'incontro e al tifo degli spettatori alle mie spalle"*.

La Procura, acquisito il video di cui sopra ed alla luce delle dichiarazioni rese dall'incolpato, ritenuta ampiamente provata la responsabilità del medesimo, ne disponeva il deferimento dinanzi a questo Tribunale.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, in considerazione degli elementi di prova acquisiti agli atti e delle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato nella memoria difensiva e nel corso dell'interrogatorio libero, ritiene senza dubbio che i fatti contestati si siano svolti nelle circostanze di luogo e di tempo dedotte nel capo di incolpazione e che pertanto sussista la piena responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti ascritti.



Ritiene inoltre il Tribunale che le argomentazioni difensive offerte a giustificazione della condotta contestata non possano assurgere a scriminanti, né operare quali attenuanti.

Appare innanzitutto poco credibile, anche alla luce di quanto evidenziato nel filmato acquisito dalla Procura, che la bottiglietta possa essere “scappata inconsapevolmente”, visto che lo stesso incolpato ha poi dichiarato di aver agito per uno stato di ira e di essersi prontamente scusato e pentito del gesto.

Parimenti non appare in alcun modo decisivo il fatto che da tale gesto non siano scaturite conseguenze dannose per gli spettatori, né per il proseguimento della gara; circostanze queste che – ove si fossero verificate – avrebbero in realtà operato come aggravanti della già grave condotta posta in essere dall’incolpato.

Tale condotta pertanto deve essere valutata nella sua oggettiva gravità e nella sua potenziale pericolosità, rivelandosi non solo contraria ai principi di lealtà e correttezza richiamati nel capo di incolpazione, ma oggettivamente idonea ad arrecare danno a terzi ed a generare tensioni e situazioni di pericolo a margine della gara.

Non a caso, lo stesso incolpato – nel corso dell’interrogatorio libero – ha dichiarato che *“il fatto non ha avuto conseguenze anche grazie all’intervento del 3° arbitro che si è adoperato positivamente”*; dichiarazione questa che comprova la piena consapevolezza in capo all’incolpato della potenziale pericolosità del gesto per il quale si procede.

Ritiene peraltro il Tribunale che debbano essere condivise le parole usate dal Presidente Federale nel comunicato del 07.05.2019, essendo palese che episodi quale quello per il quale si procede possano vanificare gli sforzi profusi dall’intero movimento della pallavolo nel perseguire valori di correttezza, lealtà e rispetto assoluto.

Per tutte le ragioni che precedono, la responsabilità dell’incolpato risulta ampiamente provata e meritevole di adeguata sanzione.

Ai fini della quantificazione della stessa, ritiene il Tribunale che debbano tenersi nella dovuta considerazione: da una parte la gravità e la potenziale pericolosità della condotta ascritta, nonché la risonanza mediatica del fatto ed il conseguente disdoro arrecato all’intero movimento; dall’altro il comportamento anche processuale dell’incolpato il quale ha fin da subito palesato piena consapevolezza della propria responsabilità disciplinare e sincero pentimento per un gesto da lui stesso definito inconsulto e contrario a quei valori dello sport in cui si riconosce.

Il Tribunale, pertanto, valutata la sussistenza della sola aggravante prevista all’art. 102 lett. D Reg. Giur., ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.



**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Tommaso Brunelli Felicetti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 5 (cinque) mesi.

Roma, 31 Luglio 2019

**F.to Il Presidente**  
**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 1 Agosto 2019